

Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 3 agosto 1982

Iniziativa popolare «per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare «per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate», presentata il 12 gennaio 1981;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾ sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare «per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate», presentata il 12 gennaio 1981, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque altera il risultato della raccolta delle firme è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette promotori.
2. Il titolo dell'iniziativa popolare «per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate» soddisfa alle condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

¹⁾ RS 161.1

3. La presente decisione è comunicata al Comitato d'iniziativa per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate, segreteria: Fritz Osterwalder, Casella postale 103, 8031 Zurigo e pubblicata nel Foglio federale del 3 febbraio 1981.

27 gennaio 1981

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Huber

Iniziativa popolare «per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate»

L'iniziativa è del seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34^{octies} (nuovo)

¹ La Confederazione istituisce un diritto alla formazione professionale completa, la cui esecuzione incombe ai Cantoni e i cui scopi sono segnatamente i seguenti:

- a. Assicurare una formazione professionale completa di almeno tre anni per i giovani che non trovano un posto di tirocinio o un'altra possibilità di formazione professionale di loro scelta, come pure per quelli che sono sfavoriti a causa della loro formazione scolastica. Deve essere particolarmente tenuto conto delle donne, dei figli di lavoratori stranieri, come pure degli handicappati.
- b. Organizzare corsi pratici complementari d'istruzione per i giovani in corso di formazione professionale.
- c. Creare possibilità di riqualificazione e di perfezionamento professionali per le persone che lo desiderano, indipendentemente dal sesso, dall'età o dalla nazionalità.

² La Confederazione incarica i Cantoni di istituire, per tali scopi, laboratori di tirocinio e altri centri di formazione.

- a. Al riguardo dev'essere specialmente tenuto conto dei Cantoni e delle regioni, che sono particolarmente toccati da mutamenti strutturali in determinate professioni oppure che in generale dispongono di un'esigua offerta di posti di tirocinio diversificati o di possibilità di riqualificazione e perfezionamento professionali.
- b. L'istruzione così attuata dev'essere concepita in modo che consenta la preparazione a un vasto campo di attività professionali e che, al termine, agevoli la continua acquisizione di nuove qualifiche professionali.
- c. Il tirocinio svolto in questi centri di formazione deve permettere di conseguire un attestato federale di capacità ed è parificato agli altri tirocini professionali.
- d. La frequentazione di questi centri di formazione è gratuita. I giovani e gli adulti che li frequentano ricevono un'indennità di formazione, il cui ammontare corrisponde almeno alle prestazioni dovute ai disoccupati.

³ Questi provvedimenti sono finanziati mediante:

- a. Contributi dei datori di lavoro corrispondenti al minimo allo 0,5 per cento della massa salariale. Almeno il 75 per cento dei costi di questi laboratori vanno coperti da tali contributi.
- b. Sussidi federali e cantonali.
- c. Contributi attinti all'assicurazione contro la disoccupazione per il finanziamento delle indennità di formazione per le persone in fase di riqualificazione.

Disposizione transitoria

La legislazione esecutiva dev'essere emanata entro tre anni dall'accettazione dell'iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni.

Concessione rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione (Concessione SSR)

del 27 ottobre 1964/22 dicembre 1980

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 della legge federale del 14 ottobre 1922 ¹⁾ sulla corrispondenza telefonica e telegrafica (legge sui telefoni e sui telegrafi);

visti gli articoli 12 e seguenti dell'ordinanza (1) del 10 dicembre 1973 ²⁾ relativa alla precitata legge federale

rilascia alla Società svizzera di radiotelevisione la concessione seguente:

I. In generale

Art. 1 Portata della concessione

¹ La Società svizzera di radiotelevisione (SSR), composta conformemente all'articolo 7 seguente, è autorizzata a utilizzare, di propria responsabilità, gli impianti elettrici e radioelettrici dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (dappresso: Azienda delle PTT) come anche altri impianti simili, sottoposti a concessione, per diffondere pubblicamente programmi radiofonici e televisivi.

² La SSR ha l'obbligo di usare tali impianti, giusta le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2 Legislazione

Le disposizioni legali sulla corrispondenza radioelettrica e gli impianti radioelettrici, compresi gli accordi internazionali, sono applicabili agli impianti della SSR e al loro esercizio.

Art. 3 Obbligo del segreto

¹ Gli organi e il personale della SSR sono tenuti al segreto su ogni informazione ottenuta nell'esercizio delle loro funzioni, ove la natura di tale informazione, o prescrizioni particolari, ne impediscano la diffusione pubblica.

² In caso di violazione dell'obbligo del segreto sono applicabili le disposizioni dell'ordinamento disciplinare della SSR. Restano comunque riservate le disposizioni penali della legge federale del 14 ottobre 1922 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (legge sui telegrafi e sui telefoni) e del Codice penale svizzero.

¹⁾ RS 784.10

²⁾ RS 784.101

Art. 4 Rappresentanza in campo internazionale

¹ La SSR designa i suoi rappresentanti in campo internazionale. Qualora lo ritenga necessario, l'Azienda delle PTT può associare un proprio rappresentante alla delegazione della SSR.

² Per le questioni tecniche, essa è rappresentata dall'Azienda delle PTT. Ove la SSR lo reputi necessario, essa può aggregare alla delegazione delle PTT un suo rappresentante.

Art. 5 Impianti riceventi ed emittenti senza concessione

La SSR è tenuta a collaborare con l'Azienda delle PTT e a prendere di propria iniziativa ogni adeguato provvedimento, per indurre i possessori d'impianti riceventi o emittenti di radiodiffusione o di televisione, soggetti alla concessione, a domandarla. Inoltre, essa è obbligata ad assistere l'Azienda delle PTT nella ricerca di impianti emittenti e riceventi senza concessione.

II. Organizzazione della SSR

Art. 6 Statuti sociali

¹ La SSR stabilisce la propria organizzazione negli statuti, fondandosi sulla presente concessione. Gli statuti assicurano un'equa partecipazione delle quattro regioni linguistiche agli organi della SSR.

² Gli statuti della SSR soggiacciono all'approvazione dell'autorità concedente.

Art. 7 Composizione

¹ La SSR è composta delle seguenti società regionali, che possono a loro volta essere costituite da società-membro:

- a) Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der rätoromanischen Schweiz;
- b) Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande;
- c) Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana.

² I mutamenti di composizione della SSR devono essere approvati dall'autorità concedente.

Art. 8 Regioni

¹ Le regioni provvedono al servizio dei programmi di radiodiffusione e televisione.

² Esse applicano i provvedimenti necessari, affinché nei loro organismi, e segnatamente nella commissione dei programmi, siano rappresentate le diverse cerchie del mondo spirituale e culturale del nostro paese, le varie classi di radioascoltatori e di telespettatori come anche le diverse regioni. Esse tengono conto, per le elezioni, delle proposte che vengono loro presentate.

³ Le società regionali devono agevolare la partecipazione attiva delle autorità cantonali e comunali, delle associazioni culturali come anche dei radioascoltatori, dei telespettatori e delle loro organizzazioni.

Art. 9 Nomine

¹ L'autorità concedente nomina:

- a) il presidente centrale, nove membri e quattro supplenti del comitato centrale;
- b) la metà dei membri della commissione dei programmi di Radio svizzera internazionale;
- c) dieci delegati all'assemblea dei delegati della «Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der rätoromanischen Schweiz», sette delegati all'assemblea dei delegati della «Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande»; designa inoltre cinque rappresentanti all'assemblea generale della «Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana»;
- d) quattro membri del comitato della «Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der rätoromanischen Schweiz», due membri del comitato della «Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande» e un membro del comitato della «Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana».

² Procedendo a queste nomine, essa deve tenere conto delle diverse cerchie rappresentanti le caratteristiche spirituali e culturali del nostro paese, i vari ceti di radioascoltatori e telespettatori e le differenti regioni, nonché delle proposte di nomina.

³ La nomina del direttore generale della SSR dev'essere approvata dall'autorità concedente.

⁴ L'autorità di vigilanza designa un revisore dei conti.

Art. 10 Personale

¹ Il personale stabile della SSR dev'essere di cittadinanza svizzera. Eccezionalmente, l'autorità di vigilanza può derogare a tale disposto per valersi della cooperazione di persone particolarmente qualificate.

² La SSR applica le misure necessarie affinché ai candidati idonei, di ogni regione svizzera, siano offerte uguali possibilità d'assunzione nell'effettivo del personale.

III. Programmi

Art. 11 Servizio dei programmi

¹ La direzione generale del servizio dei programmi è affidata al direttore generale della SSR. Egli vigila sull'ammissibilità delle produzioni e provvede a dirigere razionalmente l'esercizio dell'azienda.

² La SSR è responsabile della coordinazione e dello scambio di programmi nazionali e internazionali, come anche della ripartizione dei compiti tra le società regionali e i loro studi. Nella ripartizione programmatica dei compiti della radiodiffusione devono essere equamente preferiti gli studi radiofonici nelle città in cui non esiste alcuno studio televisivo.

³ Le regioni diffondono, per il proprio ambito linguistico e sotto la direzione della SSR, programmi su onde medie e ultra-corte, come anche televisivi.

⁴ I programmi retoromanci vengono trasmessi, in misura adeguata, con la collaborazione della «Comünanza Rumantscha Radio e Televisiun», quale rappresentante della quarta lingua nazionale e della cultura della sua regione linguistica.

⁵ La SSR diffonde programmi su onde corte.

⁶ La SSR dirige il servizio dei programmi della telediffusione.

Art. 12 Orario delle emissioni

L'orario delle emissioni è stabilito dalla SSR, d'intesa con l'Azienda delle PTT.

Art. 13 Direttive

¹ I programmi diffusi dalla SSR devono tutelare e promuovere i valori culturali del paese e cooperare alla formazione spirituale, morale, religiosa, civica e artistica. Essi devono permettere un'informazione oggettiva, completa e rapida e soddisfare al desiderio di svago. I programmi devono essere concepiti in modo da servire all'interesse del paese, rafforzare l'unione e la concordia nazionali e promuovere la comprensione internazionale. Le emissioni su onde corte devono rinsaldare i legami tra gli Svizzeri all'estero e la patria e accrescere l'apprezzamento della Svizzera nel mondo.

² Non sono ammesse le emissioni suscettive di mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, il loro ordine costituzionale o i rapporti di diritto internazionale pubblico con l'estero.

³ Nessuno ha il diritto di esigere la diffusione, radiofonica o televisiva, di determinate opere o idee né l'uso del materiale e degli impianti della SSR. Ciò vale anche per il materiale e gli impianti messi a disposizione della SSR dall'Azienda delle PTT, conformemente alla presente concessione.

⁴ L'autorità concedente può ordinare la trasmissione di dichiarazioni ufficiali.

⁵ La SSR è tenuta a diffondere comunicati urgenti di polizia e avvisi di allarme diramati da autorità e ad informare il pubblico a proposito di atti legislativi oggetto di pubblicazione straordinaria (art. 6 legge federale concernente il carattere obbligatorio, del 12 marzo 1948 ¹⁾).

¹⁾ RS 170.513.1

Art. 14 Pubblicità

¹ La pubblicità radiofonica a pagamento, diretta o indiretta, non è ammessa.

² Per contro, è ammessa una pubblicità televisiva limitata e diretta, conformemente alle direttive dell'autorità concedente. È vietata ogni pubblicità televisiva indiretta a pagamento.

³ L'utile netto della pubblicità è destinato esclusivamente alla SSR.

Art. 15 Pubblicazione dei programmi

¹ La SSR provvede ad un adeguato e tempestivo annuncio dei propri programmi.

² Su richiesta è tenuta a fornire gratuitamente alla stampa brevi estratti per la pubblicazione dei programmi.

Art. 16 Fornitura dei programmi ad altre società

¹ La SSR è tenuta a mettere i propri programmi a disposizione delle imprese svizzere che, in virtù di una concessione, li distribuiscono su filo o per via radioelettrica in trasmissione diretta e integrale. Esse devono acquisire da sé ulteriori diritti eventualmente necessari a tal fine.

² Le modalità di esecuzione formano oggetto di accordi completivi tra la SSR, le imprese concessionarie summenzionate e l'Azienda delle PTT.

IV. Servizio tecnico

Art. 17 Impianti tecnici

¹ All'Azienda delle PTT spetta la competenza nelle questioni tecniche di trasmissione.

² A tale Azienda spetta parimente l'allestimento dei piani, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle stazioni emittenti e dei collegamenti fissi, immagine e suono, dagli studi alle stazioni emittenti e tra gli studi medesimi, nonché degli impianti mobili per la televisione.

³ La SSR e l'Azienda delle PTT si accordano, nell'allestire il bilancio di previsione, sulla portata delle trasmissioni televisive che richiedono impianti mobili.

⁴ La SSR e l'Azienda delle PTT si consultano vicendevolmente prima di decidere circa la costruzione, la messa in esercizio o la soppressione di stazioni emittenti e dei collegamenti necessari all'esercizio, nonché circa modificazioni nella struttura dei programmi che interessano le reti di emissione o di collegamento dell'Azienda delle PTT o gli impianti tecnici di trasmissione radiofonica o televisiva.

⁵ All'uopo l'Azienda delle PTT e la SSR costituiscono una commissione pa-

ritetica, la cui attività è disciplinata da un regolamento sottoposto all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 18 Studi

¹ Il numero degli studi radiofonici è stabilito a sette: tre nella Svizzera tedesca (Zurigo, Berna e Basilea), due nella Svizzera francese (Losanna e Ginevra), uno nella Svizzera italiana (Lugano) e uno, aggregato alla Direzione generale, per Radio svizzera internazionale.

² Il numero degli studi televisivi è stabilito a tre, ripartiti tra la Svizzera tedesca, francese e italiana.

³ Per le sue redazioni di Palazzo federale, la SSR dispone degli impianti radio-televisivi siti a Palazzo.

⁴ Nella regione della Svizzera tedesca e retoromancia, la SSR assume inoltre la gestione di propri uffici di programma.

⁵ Gli impianti di trasmissione radiofonica e televisiva fissi e mobili, quali microfoni, telecamere, amplificatori, apparecchi di registrazione e di riproduzione, pannelli di missaggio e di comando e studi mobili sono forniti dall'Azienda delle PTT, previa consultazione della SSR. Quest'ultima provvede alla manutenzione e assume le spese d'assicurazione per rischi comuni.

⁶ La costruzione, l'attrezzatura, la manutenzione e la locazione degli studi radiofonici o televisivi sono disciplinate da un ordinamento della SSR, che dev'essere approvato dall'autorità di vigilanza.

Art. 19 Obbligo d'esercizio

¹ La SSR è tenuta a esercitare gli studi radiofonici e televisivi nel miglior modo possibile.

² L'esercizio può essere interrotto soltanto con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

V. Finanze

Art. 20 Principio e competenze

La gestione finanziaria della SSR dev'essere conforme ai preventivi, ai loro supplementi e ai piani finanziari approvati dall'autorità di vigilanza. La SSR provvede affinché i crediti non siano oltrepassati e vengano impiegati conformemente alla loro destinazione.

Art. 21 Canoni di concessione e spese di pubblicità

¹ L'autorità concedente stabilisce, per un periodo quadriennale e previa consultazione della SSR e dell'Azienda delle PTT, la quota spettante alla SSR

sul ricavo delle tasse di ricezione riscosse dall'Azienda delle PTT. Tale quota può essere cambiata qualora si modifichino i canoni di concessione. L'Azienda delle PTT trasmette alla SSR l'importo che le spetta man mano che i canoni sono pagati.

² Le spese derivanti dalla diffusione di pubblicità vanno rificate all'Azienda delle PTT. La relativa convenzione tra detta Azienda e la SSR è sottoposta all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 22 Introiti e spese

¹ La quota assegnata alla SSR è destinata a coprire le spese derivanti dai compiti attribuiti dalla concessione.

² Gli introiti della SSR possono essere utilizzati a beneficio della radio e della televisione, indipendentemente dalla loro provenienza.

³ La SSR è tenuta a impiegare gli introiti con parsimonia e razionalità.

⁴ I principi del bilancio, degli ammortamenti, ordinari e straordinari, della costituzione di riserve e di accantonamenti devono essere approvati dall'autorità di vigilanza. L'approvazione è chiesta per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente concessione e in seguito prima di qualsiasi modificazione dei principi approvati.

Art. 23 Contabilità

¹ La SSR allestisce una contabilità finanziaria, con conti d'esercizio e d'impianto, giusta i principi dell'universalità, dell'unità e del conteggio lordo, conformemente alle istruzioni dell'autorità di vigilanza. Tali conti vanno sottoposti annualmente all'autorità di vigilanza per approvazione.

² I conti per la radiodiffusione e la televisione vanno tenuti separatamente.

³ I conti annui sono chiusi il 31 dicembre e sono pubblicati dalla SSR.

⁴ L'organo di controllo è presieduto dal revisore designato dall'autorità di vigilanza.

Art. 24 Stipendi e indennità

¹ L'Autorità di vigilanza deve essere informata, prima dell'inizio dei negoziati, su le pretese delle associazioni del personale concernenti punti essenziali delle condizioni generali di lavoro.

² Gli ordinamenti salariali e delle indennità, nonché le loro modificazioni sottostanno all'approvazione dell'autorità di vigilanza, prima della loro entrata in vigore. Per ordinamenti salariali e delle indennità ai sensi della presente disposizione si intendono la scala degli stipendi recata nel contratto collettivo di lavoro, la scala degli stipendi dei direttori (fuoriclasse), la classificazione delle funzioni, le indennità di rappresentanza e dei quadri.

VI. Vigilanza

Art. 25 Autorità di vigilanza

Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DFTCE) vigila sull'osservanza della concessione. Esso può udire i servizi competenti della Confederazione.

Art. 26 Visione degli atti

La SSR è tenuta ad assicurare all'autorità di vigilanza la visione degli atti necessari all'esercizio del proprio mandato. È riservato l'art. 16 della legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾.

Art. 27 Atti contrari alla concessione

¹ L'autorità di vigilanza, qualora accerti una violazione della concessione, può intimare alla SSR di porvi rimedio. A tale scopo le assegna un congruo termine.

² Scaduto il termine, la SSR fa rapporto all'autorità di vigilanza. Se i provvedimenti adottati dalla SSR non hanno consentito di porre rimedio, l'autorità di vigilanza può diffidare, mediante decisione, la SSR a ordinare ulteriori provvedimenti.

³ La diffida prevista al cpv. 2 rimane infruttuosa, l'autorità di vigilanza può, per gravi motivi, proporre all'autorità concedente di sospendere parzialmente o interamente il versamento delle quote sulle tasse di ricezione o di revocare la concessione. In caso di revoca, è applicabile il diritto di riversione dell'autorità concedente, di cui all'art. 31.

VII. Ricorsi

Art. 28 Ricorsi in materia di programmi

¹ I ricorsi, in materia di programmi, che fanno valere una violazione della concessione sono trattati dal DFTCE.

² L'autorità di vigilanza si riserva la facoltà di istituire una commissione consultiva di ricorso.

Art. 29 Diritto di ricorso della SSR

¹ La SSR ha il diritto di ricorrere contro decisioni dell'autorità di vigilanza e dell'Azienda delle PTT, secondo le leggi federali sulla procedura amministrativa e sulla organizzazione giudiziaria.

¹⁾ RS 172.021

² I membri del comitato centrale, il direttore generale, le società regionali e le società membro possono ricorrere all'autorità di vigilanza contro le decisioni dell'assemblea dei delegati e del comitato centrale della SSR.

VIII. Durata e estinzione della concessione

Art. 30 Durata della concessione

¹ La concessione è rinnovata fino al 31 dicembre 1982. In seguito, la concessione si rinnova ogni quinquennio, sempreché la SSR o l'autorità concedente non dichiarino per scritto, un anno innanzi la scadenza, che rinunciano al rinnovo.

² L'autorità concedente si riserva il diritto di modificare singole disposizioni, indipendentemente dalla durata della concessione, ove le condizioni di diritto o di fatto mutassero.

Art. 31 Rinuncia della SSR. Diritto di riversione dell'autorità concedente

¹ Ove la SSR rinunci alla concessione, l'autorità concedente è autorizzata a rilevare, pagando un'indennità, gli immobili, le attrezzature, la mobilia e altri valori come anche a succedere nei contratti. L'indennità è calcolata secondo il valore d'acquisto, diminuito degli ammortamenti ordinari e eventualmente straordinari, come anche dei versamenti al fondo di riserva. I fondi della cassa pensioni della SSR non devono essere distratti dal loro scopo; gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alla pensione devono essere garantiti.

² Ove una società regionale o una società membro si sciogla o si ritiri dalla SSR, quest'ultima, oppure, rinunciando essa, l'autorità concedente può esercitare il diritto di riversione rispetto a tale società conformemente al capoverso precedente.

Art. 32 Mancato rinnovo della concessione. Riscatto

Qualora l'autorità concedente non rinnovi la concessione, essa rileva gli immobili, le attrezzature, la mobilia e gli altri valori alle condizioni stabilite nell'articolo 31.

Art. 33 Trasferimento della concessione

La SSR non può cedere la concessione a terzi, né parzialmente, né interamente.

Art. 34 Interventi dell'autorità concedente

¹ In virtù dell'articolo 5 della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica, l'autorità concedente può, per salvaguardare gli interessi impor-

tanti del paese, revocare la concessione della SSR, limitare i diritti conferiti dalla stessa o far sorvegliare l'attività della società. Il pagamento delle quote sulle tasse di ricezione sarà sospeso o ridotto in conformità.

² L'autorità concedente può disporre, per tutelare la sicurezza del paese e l'ordine pubblico, delle attrezzature della SSR. Tali impianti soggiacciono alle stesse disposizioni di quelle applicabili all'Azienda delle PTT. Il personale, anche quello esente dall'obbligo di prestare servizio, può essere sottoposto alle leggi militari.

³ La SSR è esonerata dagli obblighi imposti dalla concessione, per il periodo della sospensione d'esercizio, di requisizione, o d'assoggettamento degli impianti all'autorità concedente (cpv. 2). Sono applicabili per analogia le disposizioni della legge federale concernente l'organizzazione militare della Confederazione Svizzera e del regolamento d'amministrazione dell'esercito svizzero sulle indennità militari; in particolare dev'essere tenuto equo conto dell'uso degli impianti, delle spese di locazione e dei salari dovuti al personale assunto in base a contratti di lunga scadenza, sempreché non sia stato militarizzato.

Art. 35 Entrata in vigore

La presente concessione del 27 ottobre 1964 entra in vigore, nella sua versione modificata, il 1° gennaio 1981.

22 dicembre 1980

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Chevallaz
Il cancelliere della Confederazione, Huber

Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	04
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.02.1981
Date	
Data	
Seite	256-268
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 406

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.